



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>131</u>	del <u>- 4 APR. 2017</u>
Oggetto: Federazione Italiana Hockey: approvazione, ai fini sportivi, degli articoli 94 e 103 del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..	
Esecuzione:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Consegnata il:	<u>- 6 APR. 2017</u>

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

Allegato n. ².....
Deliberazione n. ¹³¹.....
Riunione del..... - 4 APR. 2017

Art. 94 Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. La Federazione determina annualmente con apposita delibera del Consiglio Federale da pubblicarsi con Comunicato Ufficiale, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, tenendo conto del fatto che il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia, e comunque nei limiti delle determinazioni della Giunta Nazionale del Coni che fisserà con apposito provvedimento la misura massima del contributo per ogni tipologia di controversia.

2. Il deposito dei ricorsi e dei reclami deve essere obbligatoriamente accompagnato dal versamento del relativo contributo da effettuarsi a mezzo bonifico bancario la cui ricevuta deve essere allegata nel deposito del ricorso o del reclamo. La ripetibilità del contributo nonché eventuali depositi cauzionali sono determinati dal Giudice competente per il relativo procedimento.

b

of

Art. 103 Nomina del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi Territoriali. La Corte Sportiva di Appello.

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina di Giudici Sportivi Nazionali coloro che siano in possesso di laurea in giurisprudenza e di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
3. Possono essere nominati Giudici Sportivi Territoriali anche i laureati in materie economico-aziendale o in Scienze Motorie e Sportive e gli Ufficiali delle Forze Armate.
4. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
5. È facoltà del Consiglio Federale per ogni quadriennio determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della disciplina sportiva.
6. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello. La Corte federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di cinque componenti effettivi oltre a due ulteriori componenti supplenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione. Avverso le decisioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

h

g